



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**  
**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 1624 del 2011, proposto dalla

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., in persona del suo procuratore dott. Spartaco Pichi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vinti e Francesco Bertini e con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 83

***contro***

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (A.N.S.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliata presso gli Uffici di questa, in Firenze, via degli Arazzieri n. 4

***nei confronti di***

HP Enterprise Services Italia S.p.A., in persona del procuratore generale alle liti, avv. Laura Pavese, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Napoli e Maurizio Zoppolato e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maddalena Passagnoli, in Firenze, viale Mazzini n. 40 Postecom S.p.A., non costituita in giudizio

***1) con il ricorso originario:***

per l'annullamento,

*previa sospensione dell'esecuzione,*

- dell'atto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, prot. n. ANSF n. 04142/11 del 27 giugno 2011, trasmesso via fax alla ricorrente il 28 giugno 2011, avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva al R.T.I. HP Enterprise Services Italia S.p.A./Postecom S.p.A. della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di rifacimento del patrimonio applicativo in favore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale nonché, in via ulteriore,

per la condanna

al risarcimento dei danni patiti e patienti dalla ricorrente

e, in via subordinata,

per l'annullamento

dell'intera procedura di valutazione operata dalla Commissione

e per l'ordine

di rinnovare la suddetta procedura attraverso altro organo

2) con i motivi aggiunti depositati il 22 dicembre 2011:

per la declaratoria

di inefficacia del contratto stipulato

e per il subentro

nell'esecuzione della prestazione.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e della HP Enterprise Services Italia S.p.A., nonché le memorie ed i documenti da queste depositati;

Viste l'ordinanza n. 973/2011 dell'8 settembre 2011, con cui è stata respinta l'istanza incidentale di sospensione, nonché l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4816/2011 del 31 ottobre 2011, con cui è stato accolto l'appello proposto contro la precedente;

Visti i motivi aggiunti "di specificazione", depositati dalla ricorrente il 22 dicembre 2011;

Viste le ulteriori memorie difensive e le repliche depositate dalle parti costituite;

Visto il dispositivo di sentenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo);

Nominato relatore nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2012 il dott.

Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

#### FATTO

L'odierna ricorrente, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., espone che con bando pubblicato nella G.U.R.I. del 28 giugno 2010 l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (d'ora in poi anche A.N.S.F.) ha indetto una procedura aperta per l'affidamento di un pubblico appalto avente ad oggetto i servizi di rifacimento del patrimonio applicativo.

Il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'importo a base d'asta ammontava ad € 5.000.000,00.

L'esponente partecipava alla gara, classificandosi al secondo posto in graduatoria, con punti 87,15, mentre vincitore della medesima risultava il R.T.I. HP Enterprise Services Italia S.p.A. (mandataria) e Postecom S.p.A. (mandante), con punti 87,68. Pertanto, con atto prot. n. ANSF n. 04142/11 del 27 giugno 2011, l'Agenzia provvedeva all'aggiudicazione definitiva della gara in favore dell'ora visto Raggruppamento Temporaneo.

Avverso la suindicata aggiudicazione definitiva è insorta la società esponente, impugnandola con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, e la

declaratoria dell'aggiudicazione dell'appalto in proprio favore.

A supporto del ricorso, con cui ha chiesto, in via ulteriore, il risarcimento dei danni subiti e subendi, nonché, in via subordinata, l'annullamento della procedura di valutazione delle offerte e l'ordine di rinnovarla attraverso altro organo, la società ha dedotto le seguenti censure:

- violazione dell'art. 9 del disciplinare di gara e dell'art. 9 del capitolato tecnico, nonché dei principi di imparzialità, non discriminazione, inderogabilità della *lex specialis*, tutela della concorrenza ed affidamento dei partecipanti alle procedure di evidenza pubblica, poiché il progetto presentato dal R.T.I. aggiudicatario consterebbe di un numero di pagine eccedenti il limite previsto dal capitolato tecnico, cosicché la Commissione di gara non avrebbe dovuto considerare i contenuti presenti nelle pagine eccedenti detto limite, né attribuire un punteggio anche per tali contenuti;

- violazione e falsa applicazione degli artt. 5.2.6, 5.6.2 e 5.4.1 del capitolato tecnico, e dei principi di logicità, imparzialità, non discriminazione, nonché ragionevolezza della valutazione comparativa concorrenziale, in quanto l'offerta dell'aggiudicatario non avrebbe rispettato le tempistiche previste dalla *lex specialis*, indicando un tempo complessivo di otto mesi per la messa in esercizio (superiore del 30% a quanto stabilito dalla *lex specialis*) e di sei mesi per la consegna (anziché i quattro mesi previsti dal

capitolato);

- violazione e falsa applicazione degli artt. 5.1.3 e 5.1.4, 5.5.7 e 5.5.8, 5.7.2 e 5.7.3, 5.8.1. e 5.8.2, 5.9.5 e 5.9.6, 5.10.1 e 5.10.2, 5.11.2.1.2 e 5.11.2.1.2.1 del capitolato tecnico, nonché dei principi di logicità e ragionevolezza della valutazione comparativa concorrenziale, violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali ed in particolare dei principi relativi all'espletamento ed alla verbalizzazione della valutazione delle offerte, eccesso di potere per omessa verbalizzazione delle operazioni in concreto espletate, in quanto nei verbali della Commissione ci si sarebbe limitati a dar conto della presenza dei componenti, con l'aggiunta di poche e succinte frasi di stile, ripetitive e prive di contenuto rappresentativo, e non si sarebbe data alcuna indicazione idonea a consentire la verifica della regolarità delle operazioni compiute: ciò, a fronte di un'estrema genericità dei criteri indicati nel capitolato per l'assegnazione del punteggio tecnico, che avrebbe imposto un adeguato supporto motivazionale, di cui i predetti verbali sarebbero, invece, del tutto privi;

- violazione e falsa applicazione dell'art. 5.9 del capitolato tecnico, nonché dei principi di logicità, imparzialità, non discriminazione e ragionevolezza della valutazione comparativa concorrenziale, in quanto il progetto del R.T.I. aggiudicatario non conterrebbe la garanzia del rispetto degli standard di accessibilità del sistema (a tutela dei diversamente abili) e presenterebbe soluzioni applicative

che, tecnicamente, non consentirebbero tale garanzia, ma la Commissione di gara non avrebbe rilevato la violazione in discorso;

- violazione e falsa applicazione degli artt. 5.5, 5.9, 5.11, 5.12, 9 e 11 del capitolato tecnico, nonché dei principi di logicità e ragionevolezza della valutazione comparativa concorrenziale, in quanto la Commissione avrebbe commesso molti errori nell'attribuzione alle offerte dei punteggi previsti dal capitolato, in specie per quanto concerne lo sviluppo del portale dei servizi web, i servizi relativi al Codice dell'Amministrazione Digitale, i servizi di formazione, i servizi di supporto telefonico, di monitoraggio e di rendicontazione, la tempistica della mappatura iniziale dei processi e la redazione del progetto tecnico su pagine con numerazione progressiva univoca;

- violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, nonché dei principi di imparzialità, non discriminazione e tutela della concorrenza, giacché la Commissione giudicatrice, dopo avere proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, avrebbe fissato una cd. metodologia di valutazione, che avrebbe, illegittimamente, concorso ad integrare la lex specialis di gara.

Si è costituita in giudizio l'A.N.S.F., depositando una memoria con la pertinente documentazione e concludendo per l'infondatezza dei motivi di gravame.

Si è costituita in giudizio, altresì, la HP Enterprise Services Italia

S.p.A., depositando anch'essa una memoria con la relativa documentazione e concludendo per la reiezione del ricorso, previa reiezione dell'istanza cautelare.

Nella Camera di consiglio del 6 settembre 2011 il Collegio, ritenuto, ad un primo esame, il ricorso privo di fumus boni juris, con ordinanza n. 973/2011 ha respinto l'istanza cautelare. Con ordinanza n. 4816/2011 del 31 ottobre 2011 il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha accolto l'appello presentato nei confronti della precedente ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito nel giudizio di primo grado, fermi restando gli effetti dell'aggiudicazione e del contratto.

In data 22 dicembre 2011 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti "di specificazione", con i quali ha specificato la domanda di risarcimento già formulata, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto (stipulato il 16 settembre 2011) ed il subentro nell'esecuzione della prestazione.

In prossimità dell'udienza pubblica le parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

All'udienza pubblica del 24 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe viene impugnata l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta indetta dall'A.N.S.F. per l'affidamento dei servizi di rifacimento del patrimonio applicativo. Con i motivi aggiunti la società ricorrente, classificatasi al secondo posto, ha

chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato ed il subentro nell'esecuzione delle prestazioni.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il Raggruppamento aggiudicatario ha presentato un progetto tecnico di n. 102 pagine, eccedente la lunghezza massima (n. 100 pagine) prevista dall'art. 9 del capitolato tecnico, e che pertanto, ai sensi del predetto art. 9, i contenuti presenti nelle pagine eccedenti non avrebbero dovuto essere considerati dalla Commissione di gara. Quest'ultima, invece, avrebbe valutato i suddetti contenuti – attinenti alla descrizione delle tempistiche di attivazione del servizio – attribuendogli il punteggio previsto per la voce “Qualità del piano esecutivo e di rilascio” (come dimostrerebbe il fatto che nella griglia dei punteggi dell'art. 11 del capitolato tecnico non ci sarebbero altri punteggi relativi alla tempistica di rilascio ed attivazione del servizio). L'osservanza delle prescrizioni del capitolato tecnico avrebbe dovuto, al contrario, indurre la Commissione a non attribuire alcun punteggio al Raggruppamento aggiudicatario per la suddetta voce, con il corollario dell'aggiudicazione della gara all'odierna ricorrente.

La doglianza non può essere condivisa, per le ragioni di seguito indicate.

Per vero, pare indiscutibile che il progetto tecnico presentato dal Raggruppamento aggiudicatario rechi un numero di pagine (102) eccedente il limite massimo (100) fissato dal capitolato tecnico, il quale sul punto prevede (art. 9.7) che “non saranno considerati nella

valutazione i contenuti presenti nelle pagine eventualmente eccedenti”. È, pertanto, erronea l’obiezione della controinteressata HP Enterprise Services Italia S.p.A., per la quale nessuna delle previsioni della *lex specialis* sanzionava con l’esclusione dalla gara l’inosservanza delle predette formalità grafiche, attesa che, in realtà, una sanzione era indubbiamente prevista e consisteva nell’irrilevanza, ai fini del punteggio da attribuire all’offerta tecnica, dei contenuti eccedenti il limite di pagine stabilito dal capitolato. E la circostanza che fosse prevista una sanzione per il superamento di detto limite già di per sé comprova il carattere tassativo ed inderogabile – e non meramente indicativo – del limite stesso.

Non convincono a tal proposito gli ulteriori argomenti difensivi della controinteressata, secondo cui l’uso del termine “pagina” non sarebbe per nulla univoco, potendo con esso farsi riferimento sia alla “facciata”, sia al “foglio”, sicché il progetto della controinteressata stessa risulterebbe conforme alle prescrizioni del bando, in quanto consterebbe di n. 102 facciate e quindi di n. 51 pagine (assumendo la coincidenza tra le nozioni di “pagina” e “foglio”). In contrario, tuttavia, osserva il Collegio che le prescrizioni della *lex specialis* si rivelano sufficientemente chiare lì dove impongono per il progetto tecnico (art. 9.7 del capitolato), oltre al suindicato limite di pagine, un determinato formato dei fogli da utilizzare (A4), l’interlinea (1,5) ed il carattere (Arial) della scrittura, con le relative dimensioni (12), e, soprattutto, la “numerazione progressiva univoca delle pagine”:

elemento, quest'ultimo, che ad avviso del Collegio non può che essere inteso nel senso dell'obbligo per le offerenti di numerare ogni pagina del progetto tecnico e, dunque, della coincidenza nel capitolato tecnico tra i concetti di "pagina" e "facciata". La tesi della controinteressata, invece, essendo basata sulla coincidenza tra le nozioni di "pagina" e "foglio", conduce (al fine di evitare di superare il limite delle n. 100 pagine di cui al ricordato art. 9.7) a numerare solo il lato frontale del foglio e non il suo retro, sebbene anche questo rechi la descrizione dei contenuti del progetto, e così non consente di attuare la numerazione progressiva di ciascuna pagina, intesa come ogni spazio di carta su cui sono descritti i contenuti del progetto stesso, in contrasto con la succitata prescrizione dell'art. 9.7. Per quanto appena detto, non paiono pertinenti i richiami giurisprudenziali della controinteressata e ciò, tanto più, in quanto altra giurisprudenza (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 19 marzo 2009, n. 79) ha riconosciuto carattere di assoluta inderogabilità alla clausola della *lex specialis* con cui la P.A. abbia prescritto con chiarezza, a pena di esclusione dalla gara, la presentazione da parte delle ditte concorrenti dell'offerta tecnica in un numero di documenti e/o entro un numero di pagine prefissati dalla stessa *lex specialis*: fattispecie del tutto assimilabile a quella qui in esame in cui – si è già detto – la sanzione per l'inosservanza di detta clausola non è l'esclusione dalla gara, ma la non valutazione dei contenuti progettuali eccedenti il limite prefissato. Vero è che nel

precedente appena citato (come in altro precedente, richiamato dalla controinteressata a sostegno delle proprie tesi: cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 2 marzo 2011, n. 372) la *lex specialis* aveva specificato anche il limite massimo di righe per ogni pagine, cosa che nel caso ora in esame l'art. 9.7 capitolato tecnico non ha fatto, non fissando nemmeno i margini di impaginazione. E tuttavia le argomentazioni della controinteressata – fatte proprie anche dall'A.N.S.F. – circa il valore soltanto indicativo del limite di pagine dettato dalla *lex specialis* non convincono, perché conducono ad un'estrema incertezza circa le dimensioni che il progetto tecnico avrebbe potuto avere e, perciò, producono un *vulnus* maggiore di quello che vorrebbero evitare, consentendo evidenti margini di arbitrio nell'interpretazione delle clausole della *lex specialis*. Se, infatti, il predetto limite avesse avuto un valore solo indicativo, non sarebbe stato possibile prevedere un tetto massimo al numero delle pagine contenute nell'elaborato progettuale e, quindi, avrebbero potuto e dovuto essere ammessi elaborati di n. 105, n. 110 o anche n. 120 pagine e persino elaborati ben più lunghi: il che si sarebbe tradotto in un'evidente violazione del principio della *par condicio competitorum*. Donde la preferibilità dell'opzione interpretativa che assegna carattere tassativo ed inderogabile al tetto di n. 100 pagine fissato dall'art. 9.7 del capitolato tecnico, attesa l'inaccettabilità degli approdi pratici cui conduce la soluzione opposta.

Sono invece fondate e da accogliere le obiezioni mosse dall'A.N.S.F.

e dalla controinteressata circa la mancata dimostrazione, ad opera della ricorrente, dell'attribuzione di un punteggio a quella parte del progetto tecnico del R.T.I. aggiudicatario attinente alle "Tempistiche di attivazione", contenuta nelle pagine del progetto stesso (pagg. 101 e 102) eccedenti il limite di n. 100 pagine prefissato dal capitolato tecnico.

Il punto necessita di un approfondimento.

Afferma la ricorrente che nelle due pagine del progetto del R.T.I. aggiudicatario eccedenti il tetto di pagine stabilito dall'art. 9.7 del capitolato tecnico, è inserito un paragrafo dedicato alle tempistiche di attivazione (corrispondente all'art. 7 del capitolato "durata del servizio e tempi di attivazione"), in cui è contenuto un elemento del progetto tecnico che la Commissione avrebbe ricompreso, ai fini della valutazione, nel criterio di valutazione n. 5 indicato dallo stesso capitolato ("Qualità del piano esecutivo e di rilascio"): criterio per il quale l'art. 11 del capitolato tecnico prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di n. 7 punti. L'assegnazione per un simile criterio al R.T.I. aggiudicatario di n. 0 punti – doverosa ad avviso della ricorrente, per il fatto che l'elemento progettuale in discorso è contenuto nelle pagine eccedenti il limite massimo consentito – avrebbe, indubbiamente, capovolto l'esito della gara. Infatti, il citato Raggruppamento ha ottenuto per il criterio attinente alla "Qualità del piano esecutivo e di rilascio" n. 6,30 punti, tolti i quali la ricorrente, che in graduatoria occupa il secondo posto con un distacco di n. 0,53

punti dall'aggiudicatario, avrebbe invece ottenuto la prima posizione. Tuttavia, le argomentazioni addotte a sostegno di tale affermazione non convincono: più in particolare, non convince il percorso logico che viene seguito nel ricorso al fine di ricomprendere le “tempistiche di attivazione” all'interno del criterio attinente alla “Qualità del piano esecutivo e di rilascio”. La ricorrente, infatti, giunge a concludere che il predetto criterio è l'unico nel quale poter inserire l'elemento progettuale delle “tempistiche di attivazione”, muovendo dalla constatazione che nella griglia dei punteggi prefissata dall'art. 11 del capitolato tecnico non vi sono altri punteggi (più esattamente, altri criteri con attribuzione dei relativi punteggi) attinenti a siffatto elemento. Ritiene, tuttavia, il Collegio, che una simile constatazione conduca ad una ben diversa conclusione, cioè alla conclusione che, per l'elemento progettuale delle “tempistiche di attivazione”, il capitolato tecnico non abbia previsto alcun punteggio: ciò, poiché la tempistica di esecuzione e di consegna dei servizi non è oggetto di valutazione, ma forma oggetto di clausole contrattuali che – come già osservato in sede cautelare – il R.T.I. aggiudicatario ha accettato espressamente di rispettare.

Ed invero, la ricorrente svolge un ragionamento ad *excludendum*, per cui, poiché le “tempistiche di attivazione” non possono essere ricomprese in nessun altro criterio della griglia prevista dall'art. 11 del capitolato tecnico, esse debbono, giocoforza, rientrare nel criterio di cui al punto 5 del citato art. 11, attinente alla “Qualità del piano

esecutivo e di rilascio”. Il ragionamento, peraltro, è basato solo sul profilo negativo dell’assenza di altri criteri in cui poter ricomprendere l’elemento progettuale de quo, ma non è in grado di approfondire adeguatamente il profilo positivo della sussistenza di indici che consentano di inserire le “tempistiche di attivazione” nell’ambito del criterio “Qualità del piano esecutivo e di rilascio”. Invero, di tali indici “positivi” non c’è traccia nella documentazione versata in atti, né la ricorrente fornisce alcun elemento al riguardo. Anche quando torna sulla questione, in sede di memoria di replica, infatti, la società continua ad utilizzare il ragionamento ad excludendum poc’anzi esposto, basato esclusivamente su argomentazioni negative, sostenendo che: a) al di fuori delle tempistiche di attivazione, non si comprende a quale altra parte dell’offerta tecnica possa esser riferita l’attribuzione del punteggio per la “Qualità del piano esecutivo e di rilascio”; b) nell’offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario non vi sarebbero altri paragrafi o parti in cui poter leggere quale sia la proposta di piano esecutivo e di rilascio e, comunque, quest’ultimo non potrebbe essere confuso con la dichiarazione del recepimento dei livelli di servizio (livelli che soltanto in due casi farebbero riferimento al rispetto di tempistiche di gestione o rilascio di attività, e quindi latamente assimilabili ai contenuti di un piano di rilascio). In definitiva, dunque, le “tempistiche di attivazione”, sarebbero valutabili nell’ambito della “Qualità del piano esecutivo e di rilascio”, in quanto non possono essere inserite in nessun altro criterio dettato

dall'art. 11 del capitolato tecnico. D'altro lato, la "Qualità del piano esecutivo e di rilascio" non potrebbe che essere riferita alle "tempistiche di attivazione", non essendoci nessun altro elemento dell'offerta tecnica al quale riferirla: ciò che, invero, pare alquanto dubbio, alla luce delle obiezioni della controinteressata, la quale ha evidenziato come il capitolato di gara non utilizzi i termini "rilascio" e "piano di rilascio" nella parte (art. 7) intitolata alla durata del servizio ed ai tempi di attivazione, ma in altri paragrafi del capitolato stesso (così, ad es., nella parte riguardante la rilevazione e mappatura dei processi ed in quella concernente gli interventi formativi destinati all'utenza finale).

Ritiene, tuttavia, il Collegio che il metodo ad excludendum seguito dalla società ricorrente sia del tutto insufficiente ai fini della dimostrazione della tesi dalla ricorrente stessa sostenuta, in mancanza di adeguati indici positivi che depongano nel senso della valutabilità delle tempistiche di attivazione sub specie di "Qualità del piano esecutivo e di rilascio", o all'interno di uno qualunque dei criteri di valutazione dettati dall'art. 11 del capitolato tecnico. Ed invero, quest'ultimo, pur contenendo molti riferimenti alla tempistica di attivazione del servizio (si pensi, ad es., all'art. 5.4.1. che, in relazione alla revisione delle applicazioni esistenti, impone la consegna della documentazione e dei software modificati entro sei mesi dall'inizio dei lavori), non ricollega mai, esplicitamente, l'attribuzione di alcun punteggio al rispetto di tale tempistica, né

tantomeno attribuisce un punteggio più elevato alle offerte recanti la previsione di tempi più ridotti, sicché appare per questo verso esatta l'osservazione della controparte, secondo la quale la gara non si disputava sul piano della maggiore o minore rapidità nell'attivare l'una o l'altra componente dei servizi oggetto dell'appalto. L'opposta tesi, cui conduce il ragionamento della ricorrente, per la quale anche la tempistica avrebbe formato oggetto di valutazione, avrebbe, invece, richiesto l'inserimento, nell'art. 11 del capitolato, di una specifica voce e di uno specifico punteggio per la maggiore rapidità nell'attivazione dei servizi, non potendo ritenersi sufficiente la mera inclusione, unicamente per implicito e con metodo ad excludendum, nel criterio afferente alla "Qualità del piano esecutivo e di rilascio": ciò, considerato che il rispetto della tempistica dettata nei vari articoli del capitolato tecnico, di per sé, non è meritevole dell'attribuzione di un punteggio, trattandosi – come detto – della semplice osservanza di clausole contrattuali (e cioè di una sorta di precondizione rispetto alla qualità dei servizi resi). Una dimostrazione in positivo – e non solo in negativo e con metodo ad excludendum –, invece, tanto più si imponeva, alla luce della ragionevole obiezione formulata dalla difesa dell'A.N.S.F., per cui la qualità del piano esecutivo è connotazione ben diversa dalla semplice tempistica di avvio delle attività offerte.

In altri termini, in presenza di previsioni contrattuali che hanno prescritto una tempistica ben precisa per numerosi segmenti del

servizio, senza mai recare esplicitamente l'attribuzione di un punteggio per il rispetto di detta tempistica e, soprattutto, senza mai premiare espressamente con un punteggio migliore l'offerta di tempi più rapidi, appare davvero arduo e, secondo il Collegio, poco verosimile pretendere che l'elemento della tempistica sia ricompreso dall'art. 11 del capitolato tecnico (lì dove questo prevede l'assegnazione dei punteggi) all'interno del criterio relativo alla "Qualità del piano esecutivo e di rilascio". Non essendovi nel capitolato, né – come si vedrà subito – nei verbali della Commissione giudicatrice, alcun indizio di segno positivo utile a far ritenere che le "tempistiche di attivazione" rientrassero nella "Qualità del piano esecutivo e di rilascio", ma solo l'indizio di segno negativo, che esse non rientrano in nessun altro criterio, ad avviso del Collegio l'unica conclusione davvero ragionevole è quella – costituente applicazione del brocardo "ubi lex voluit, ibi dixit" – che per tale elemento progettuale non sia stata prevista l'attribuzione di alcun punteggio.

Una conferma dell'ora vista conclusione, del resto, si rinviene, secondo il Collegio, dall'analisi dei verbali della Commissione giudicatrice. In particolare, nel verbale della seduta riservata del 6 aprile 2011 (v. doc. 11 della ricorrente), non viene mai menzionato l'elemento temporale ed in specie non viene in alcun modo prevista, quale profilo da valutare per l'attribuzione del punteggio alle offerte delle partecipanti, la maggiore o minore rapidità di attivazione dell'una o dell'altra componente dei servizi oggetto dell'appalto.

Altrettanto è a dirsi, inoltre, per il verbale della seduta riservata dell'11 maggio 2011, in cui per ciascun criterio sono stati attribuiti i punteggi alle offerte tecniche (v. doc. 8 della controinteressata). Dalla lettura del verbale, infatti, non risulta per alcuna delle offerte oggetto di valutazione né la menzione, né l'attribuzione di un punteggio per l'elemento progettuale attinente alle "tempistiche di attivazione", né tantomeno detto elemento progettuale viene mai accostato alla valutazione delle offerte sotto il profilo della "Qualità del piano esecutivo e di rilascio". Donde, in ultima analisi, l'infondatezza della censura, per non aver la società ricorrente fornito nessun idoneo principio di prova a supporto della propria tesi, mentre va condivisa la tesi dell'Agenzia resistente e della controinteressata, secondo cui i contenuti delle pagine del progetto tecnico eccedenti il limite massimo non hanno influito sulla valutazione dell'offerta prima classificata.

Venendo all'esame del secondo motivo, osserva il Collegio che questo deve essere a propria volta respinto, in quanto manifestamente infondato.

Sul punto, assume la società ricorrente che la *lex specialis* avrebbe imposto il rispetto delle seguenti tempistiche nell'esecuzione dell'appalto:

- I) il completamento dell'attività di razionalizzazione (BPR) entro quattro mesi dall'inizio dei lavori (art. 5.2.6 del capitolato tecnico);
- II) con riguardo alla revisione delle applicazioni per l'aderenza ai

nuovi processi, la consegna della documentazione e dei software modificati entro sei mesi dall'inizio dei lavori (art. 5.4.1);

III) la conclusione dell'attività di normalizzazione ed integrazione dei dati esistenti entro quattro mesi dall'avvio (art. 5.6.2).

Orbene, mentre l'offerta della società ricorrente sarebbe conforme a dette tempistiche, garantendo la messa in esercizio del sistema nel termine (sei mesi) previsto dalla *lex specialis*, l'offerta del R.T.I. aggiudicatario, invece, violerebbe le tempistiche stesse, prevedendo un tempo complessivo di messa in esercizio di otto mesi, cioè superiore del 30% a quello indicato dalla *lex specialis*. In particolare, per l'attività di normalizzazione ed integrazione dei dati esistenti, l'offerta del R.T.I. aggiudicatario avrebbe previsto la consegna in sei mesi, ponendosi in insanabile contrasto con la disciplina dettata dal capitolato tecnico. Se ne ricaverebbe l'illegittimità dell'operato della Commissione di gara, per non avere essa escluso l'offerta dell'aggiudicatario o, almeno, per non avere attribuito all'offerta di qua, relativamente al requisito in esame, un punteggio pari a 0.

L'assunto non può essere condiviso, per un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, infatti, la ricorrente insiste nell'erronea tesi sostenuta con il primo motivo, cioè nel ritenere che vi sia stata attribuzione di un punteggio alle offerte tecniche per il parametro valutativo legato alle tempistiche di attivazione del servizio: tuttavia, come già illustrato nelle argomentazioni addotte a confutazione del citato

motivo (alle quali si fa integrale rinvio), di un tale parametro non vi è traccia nella griglia dei criteri e sotto-criteri di valutazione contenuta nell'art. 11 del capitolato tecnico e, pertanto, deve escludersi che per il parametro stesso vi possa essere stata l'attribuzione di un punteggio da parte della Commissione.

In secondo luogo – ed in ogni caso – la ricorrente incorre in un palese equivoco lì dove sostiene, del tutto infondatamente, che l'offerta del R.T.I. aggiudicatario non rispettasse le tempistiche prescritte dalla *lex specialis*. Come precisato, infatti, dalla A.N.S.F. nelle risposte alle richieste di chiarimenti (cd. FAQ) avanzate dagli aspiranti alla partecipazione, in particolare nella risposta al quesito n. 23, gli artt. 5.2.6 e 7 del capitolato debbono intendersi nel senso che “l'attivazione del contratto debba partire solo dopo la mappatura che non ha un termine temporale fissato ma deve concludersi in un massimo di due mesi dalla stipula dello stesso contratto”: perciò, supponendo che la mappatura dei processi si concluda in pochi giorni, “i 36 mesi dalla stipula coinciderebbero praticamente con i 36 mesi dal compimento della mappatura”. Il chiarimento è ribadito nella risposta al quesito n. 35, lì dove si precisa (in termini ancora più netti e che non lasciano residuare dubbi) come l'attivazione di cui parla l'art. 7 del capitolato debba intendersi quale “inizio operativo delle operazioni contrattuali e non invece come traguardo circa l'erogazione dei primi servizi”, in quanto “i 60 giorni citati nel suddetto paragrafo 7” (e cioè il termine di sessanta giorni previsto

dall'art. 7 del capitolato tecnico per la decorrenza dell'attivazione dei servizi) “riguardano la mappatura dei processi e non anche la diretta operatività dei servizi”. È di palmare evidenza, invero, che il tempo complessivo di otto mesi per la messa in esercizio indicato dall'offerta del R.T.I. aggiudicatario – di cui la ricorrente lamenta la non conformità alle previsioni della *lex specialis* di gara – è, in realtà, comprensivo anche dei due mesi prescritti come termine massimo per la mappatura dei processi (cfr. doc. 12 della difesa della controinteressata): termine che, tuttavia, per quanto chiarito dalla stazione appaltante, non avrebbe dovuto essere conteggiato per verificare la puntualità nell'inizio operativo delle attività contrattuali. Sottraendo, infatti, i succitati due mesi al tempo complessivo per la messa in esercizio indicato dal R.T.I. aggiudicatario (pari, come ricordato, ad otto mesi), si ottiene, per quest'ultima, un termine di sei mesi, identico a quello previsto dalla società ricorrente e del tutto conforme alla disciplina della *lex specialis*.

In altre parole, la mappatura dei processi esistenti è da considerare antecedente all'attivazione del servizio, sicché il tempo ad essa dedicato (per un massimo di due mesi) non può essere conteggiato né nella durata triennale stabilita per il contratto, né nel calcolo dei termini intermedi (quattro o sei mesi dall'attivazione del servizio) previsti per l'esecuzione dell'una o dell'altra prestazione dedotta in contratto. Come osserva correttamente la controinteressata, ciò è, del resto, perfettamente logico, in quanto, per poter procedere al

rifacimento del patrimonio applicativo dell’Agenzia (costituente l’oggetto dell’appalto di cui si discute) a partire dalla situazione esistente, doveva preliminarmente procedersi alla mappatura e ricognizione dei processi già in essere, affinché la reingegnerizzazione si potesse basare sull’analisi puntuale di quanto avrebbe dovuto essere riprogettato. Donde la palese infondatezza della doglianza ora esaminata.

Passando ad analizzare il terzo motivo di ricorso, con lo stesso si lamenta l’omessa considerazione, da parte della Commissione giudicatrice, del carattere migliorativo sotto più profili dell’offerta della ricorrente, rispetto a quella poi risultata vincitrice o, almeno, la carenza di un’adeguata motivazione a supporto delle valutazioni effettuate in proposito dalla predetta Commissione.

In particolare, sostiene la ricorrente che per una serie di servizi oggetto dell’appalto per cui è causa, il capitolato tecnico ha prescritto livelli minimi di prestazione dei servizi stessi, comminando penali per l’ipotesi di violazione di tali livelli in sede di esecuzione del contratto. Per sei di questi servizi, su un totale di sette, la ricorrente avrebbe proposto (cfr. doc. 10 allegato al ricorso: pagg. 88-89 del progetto tecnico della Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.) livelli di servizio migliorativi del minimo previsto, mentre il R.T.I. aggiudicatario si sarebbe limitato a garantire il rispetto dei livelli minimi, offrendo proposte migliorative unicamente per il servizio in modalità SaaS (“Software as a Service”) di cui all’art. 5.1.3 del

capitolato. Tuttavia, per questi elementi (ricompresi nel criterio di valutazione “Qualità dei servizi di supporto ed assistenza”) la Commissione giudicatrice avrebbe assegnato alla ricorrente ed all’aggiudicatario il medesimo punteggio (punti 5,67 su un massimo di 6), considerando che le rispettive offerte tecniche fossero ambedue caratterizzate da buoni livelli di servizio offerti, senza fornire, in sede di redazione dei verbali, alcuna motivazione circa una simile valutazione e l’attribuzione di un uguale punteggio alle due concorrenti, ma limitandosi a semplici clausole di stile, ripetitive e prive di qualunque contenuto rappresentativo.

In contrario osserva, tuttavia, il Collegio che per il motivo di ricorso in esame si deve confermare il giudizio di inammissibilità già pronunciato in sede cautelare, trattandosi di motivo teso a veicolare censure che impingono in valutazioni altamente discrezionali della Commissione giudicatrice, senza che sia fornito alcun riscontro della sussistenza di quegli indici sintomatici di non corretto esercizio del potere (manifesta illogicità, difetto di motivazione, errori di fatto: cfr., ex multis, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 ottobre 2010, n. 3532), unicamente in relazione ai quali si può ammettere il sindacato del G.A. in sede di legittimità.

In verità, anzi, la censura in esame è generica e, per ciò solo, inammissibile, muovendo essa da un presupposto totalmente indimostrato – il preteso carattere migliorativo dei livelli di servizio offerti dalla ricorrente rispetto a quelli offerti dall’aggiudicatario –

che si sostanzia in un giudizio di valore risolvendosi in un'autentica petizione di principio; con detto giudizio di valore, privo di qualunque elemento a proprio sostegno, la ricorrente cerca, inammissibilmente, di sostituire le valutazioni di merito formulate al riguardo dalla Commissione giudicatrice. La genericità ed inammissibilità della censura si evince anche da ciò, che – come già osservato in sede cautelare – la ricorrente non offre alcun elemento in relazione alla cd. prova di resistenza, non precisando i passaggi attraverso i quali il preteso carattere migliorativo dei livelli aggiuntivi offerti le avrebbe permesso di sopravanzare nel punteggio l'offerta avversaria (come, invece, aveva fatto per il motivo precedente, per il quale – in disparte la sua infondatezza – aveva quantomeno indicato gli elementi alla stregua dei quali l'offerta avversaria avrebbe dovuto ricevere un punteggio pari a 0 per il profilo ivi analizzato, e come ha poi fatto per il quinto motivo, su cui v. infra).

A riprova dell'estrema genericità della doglianza, si osserva che – a prescindere dal suo impingere in valutazioni di merito – nessuno sforzo compie con essa la ricorrente per dimostrare in che cosa la sua offerta sarebbe migliore di quella avversaria per i profili ora in esame, limitandosi ad affermare di avere offerto servizi aggiuntivi ai livelli minimi da garantire, senza mai chiarire (nemmeno nelle ulteriori memorie versate in atti) in che cosa consista il carattere migliorativo dei servizi aggiuntivi offerti. Tale chiarimento sarebbe stato, invece, necessario, attese le convincenti obiezioni formulate

dall'Agenzia resistente e dalla controinteressata sul preteso miglioramento offerto dalla ricorrente in relazione a due di siffatti livelli aggiuntivi e, più specificamente, in relazione ai servizi di supporto telefonico (mediante l'estensione di detti servizi alla giornata del sabato, dalle 8.00 alle 14.00) ed al servizio di manutenzione del kit di firma digitale (con l'offerta di una scorta di kit aggiuntivi onde porre il personale dell'Agenzia in grado di sostituire in autonomia ed in tempo reale il kit in caso di guasto). Le citate obiezioni, infatti, si incentrano: a) sul fatto che l'Agenzia resistente non potrebbe trarre alcun vantaggio dall'estensione dei servizi di supporto telefonico al sabato, trattandosi di una giornata in cui il personale della stessa non è in servizio; b) sull'osservazione per la quale garantire la manutenzione del kit di firma digitale con l'offerta di kit aggiuntivi, con cui si possa sostituire "in autonomia" il kit originario, significa in realtà offrire una modalità alternativa (e non aggiuntiva) di erogazione del servizio, che, per di più, ha lo svantaggio di addossare al personale dell'Agenzia un compito che, invece, dovrebbe far capo all'aggiudicatario/a. È, dunque, evidente che in nessuno di questi due casi ci si trova dinanzi all'offerta di livelli aggiuntivi di servizio con contenuto realmente migliorativo rispetto al livello standard richiesto dalla stazione appaltante (la quale non ricaverebbe alcun vantaggio aggiuntivo da tali servizi). Se ne desume, per questo verso, l'infondatezza, oltre che l'inammissibilità, della doglianza.

Venendo ora al quarto motivo, osserva il Collegio come neanche le doglianze con esso veicolate si appalesino suscettibili di condivisione.

In particolare, sostiene la ricorrente:

a) che l'offerta del R.T.I. aggiudicatario non recherebbe in alcun punto la garanzia del rispetto degli standard di accessibilità del sistema, al fine di consentire alle persone diversamente abili di poter liberamente e senza difficoltà consultare i portali di servizi web, nonostante le prescrizioni della l. n. 9/2004 e del d.lgs. n. 82/2005;

b) che, inoltre, la soluzione applicativa del portale dei servizi web contenuta nell'offerta de qua non garantirebbe, sul piano tecnico, il rispetto dei riferiti standard di accessibilità, implicando essa l'uso di componenti software indispensabili per la consultazione di alcune parti del portale e che, tuttavia, dovrebbero necessariamente essere scaricati ed installati dall'utente sul proprio computer e, quindi, non consentirebbero la libera fruizione delle informazioni contenute nel portale da parte degli utenti diversamente abili.

In contrario, tuttavia, deve evidenziarsi che la ricorrente non indica la previsione della *lex specialis* sanzionante (è da presumere, nella logica della ricorrente medesima, con l'esclusione dalla gara) la mancanza di un impegno espresso, da parte delle imprese partecipanti, al rispetto degli standard di accessibilità ex l. n. 4/2004: il che, peraltro, ben si spiega, rilevando non già la mera dichiarazione di voler rispettare gli standard in parola, quanto invece l'adozione, nell'offerta, di soluzioni tecniche idonee a garantire un tale rispetto

(tanto è vero – notano l’Agenzia resistente e la controinteressata – che una simile dichiarazione non sarebbe rinvenibile neppure nell’offerta della ricorrente). Peraltro, il richiamo, nel parag. 3.4.1 (pag. 45) dell’offerta del R.T.I. aggiudicatario, dello standard ISO/IEC 25012 può essere intendersi quale succedaneo della citata dichiarazione se – come sostiene la difesa dell’A.N.S.F. con affermazione non contestata dalla ricorrente e, quindi, utilizzabile dal Collegio ai sensi dell’art. 64, comma 2, del d.lg. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo) – si tratta di una specifica che disciplina espressamente l’accessibilità delle banche dati ad opera delle persone diversamente abili.

Parimenti incontestata – e quindi anch’essa utilizzabile dal Collegio ex art. 64, comma 2, cit. – è poi l’affermazione dell’A.N.S.F. e della controinteressata, secondo cui le componenti software indicate nell’offerta prima classificata non sono per nulla incompatibili con gli standard di accessibilità ex l. n. 4/2004, in quanto tale offerta prevede componenti applicative (con tecnologia Java servlet e JSP) incluse nella stessa piattaforma tecnologia (Java 2 Enterprise Edition) su cui si basa la realizzazione del portale e che, pertanto, non necessitano di essere scaricati ed installati sul computer, essendo già integrati nel portale stesso. Donde l’infondatezza della doglianza, atteso che le suddette componenti applicative, per quanto appena detto, non sembrano poter arrecare nessun ostacolo alla fruizione del portale da parte dei soggetti diversamente abili.

Considerazioni in tutto analoghe a quelle già svolte in relazione all'inammissibilità del terzo motivo debbono poi essere svolte per il quinto motivo di ricorso. Anche in questo caso, infatti, la ricorrente introduce censure che impingono nell'ampissima discrezionalità caratterizzante le valutazioni delle offerte da parte della Commissione di gara, in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza costante, secondo cui, nelle procedure preordinate all'affidamento di appalti pubblici, il giudizio di discrezionalità tecnica – connotato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall'opinabilità dell'esito delle valutazioni – sfugge al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità, se non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell'illogicità manifesta, dell'erroneità dei presupposti di fatto, ovvero dell'incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti (cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1514). E risulta senza esito il tentativo della Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di rintracciare taluno dei succitati indici sintomatici, lì dove:

- per il portale web di servizi ex art. 5.9 del capitolato tecnico, si rimarca la mancata previsione, da parte del R.T.I. aggiudicatario, di un livello extranet (e cioè l'area del portale accessibile solamente ai dipendenti dell'A.N.S.F.) e di un QR code (codice a barre dimensionale con il quale collegarsi al portale), trascurando che si tratta di elementi non richiesti dal capitolato;

- per i servizi relativi al Codice dell'Amministrazione Digitale, si insiste sulle migliorie proposte nell'offerta della ricorrente, omettendo le caratteristiche dell'offerta prima classificata riguardanti i servizi di posta elettronica e di posta elettronica certificata e ripresentando, quale esemplificazione delle migliorie proposte, l'elemento dei n. 45 kit aggiuntivi per la firma digitale, che, però, si è visto più sopra non essere di alcun vantaggio per la stazione appaltante;
- per i servizi di formazione, si ripropone un giudizio di valore circa il (presunto) carattere migliore dell'offerta della ricorrente, trascurando l'offerta, da parte del R.T.I. aggiudicatario, di un corso di formazione sulle tematiche della sicurezza ferroviaria di pertinenza dell'A.N.S.F. (parag. 3.8.2, pag. 75 dell'offerta), valutabile positivamente ai sensi dell'art. 3 del capitolato tecnico;
- per i servizi di supporto telefonico, monitoraggio e rendicontazione, si continua a presentare come livelli di servizio migliorativi offerti dalla ricorrente un elemento – la disponibilità del servizio nella giornata di sabato dalle 8.00 alle 14.00 – che si è già visto prima essere, in realtà, privo di contenuto migliorativo per la stazione appaltante;
- per la mappatura dei processi esistenti, si sottolinea l'offerta di una tempistica ridotta (un mese e mezzo) rispetto ai termini stabiliti nel capitolato tecnico (due mesi), ma si trascura di dire che nella fase di “disegno dei nuovi processi” (parag. 3.2.3, pagg. 21-23 dell'offerta

della società ricorrente), quest'ultima ha ricompreso, nelle prime due settimane – ossia nella settima e nell'ottava settimana dall'inizio dei lavori – attività che in realtà, a ben guardare, rientrano ancora nella mappatura dei processi (“rilevazione dei processi attuali”, fase prevista dal precedente parag. 3.2.2), trattandosi a) di un'analisi critica dei processi rilevati e b) della presentazione dell'attività di analisi dei processi in un workshop al direttore dell'Agenzia. Risulta, perciò, convincente l'obiezione mossa sul punto dalla difesa dell'A.N.S.F., secondo cui la chiusura delle attività di mappatura alla sesta settimana si riduce ad un tentativo non ben riuscito di offrire miglierie sulla tempistica garantita: tempistica per la quale, peraltro, – giova ripeterlo – non era prevista l'attribuzione di punteggio;

- per quanto riguarda l'impaginazione, si lamentano errori di impaginazione e rilegatura dell'offerta del R.T.I. aggiudicatario, che, però, sono del tutto irrilevanti.

Da quanto appena esposto, insomma, non può che derivare un giudizio di infondatezza, oltre che di inammissibilità, del motivo di ricorso in esame.

Con riferimento, infine, al sesto motivo, osserva il Collegio che esso ha ad oggetto l'introduzione, da parte della Commissione giudicatrice, dopo l'apertura delle buste recanti le offerte tecniche, di una “metodologia di valutazione”, la quale avrebbe concorso ad integrare illegittimamente la *lex specialis* di gara, in violazione del principio di *par condicio competitorum*, nonché dell'affidamento

che i partecipanti avevano riposto negli atti di gara regolarmente pubblicati. L'illegittimità sarebbe rinvenibile – ad avviso della ricorrente – sotto un duplice profilo e cioè:

I) per l'esclusione di ogni potere, in capo alla Commissione giudicatrice, di determinare i criteri di valutazione, in omaggio alla regola che impone di portare previamente a conoscenza degli offerenti tutti gli elementi che saranno presi in considerazione per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché la loro importanza relativa;

II) per avere la Commissione fissato gli (illegittimi) criteri di sub-valutazione nella seduta riservata del 6 aprile 2011 posteriore a quella – tenutasi l'8 marzo 2011 – in cui si era proceduto all'apertura delle buste, quando, perciò, era venuta irrimediabilmente meno la garanzia dell'impossibilità di un condizionamento derivante dalla previa avvenuta conoscenza del contenuto delle offerte e, dunque, di elementi rilevanti ai fini della valutazione delle offerte stesse.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che i (pretesi) sub-criteri, di cui si duole la ricorrente, sono contenuti nel verbale della seduta riservata di gara del 6 aprile 2011, lì dove si afferma che le offerte tecniche sarebbero state valutate, ove non diversamente previsto espressamente nelle voci di tabella di cui all'art. 11 del capitolato tecnico, in riferimento ai seguenti elementi “caratterizzanti i singoli ambiti di valutazione”: completezza; livello di dettaglio; adeguatezza; efficacia ed efficienza delle soluzioni proposte; strutturazione e

coerenza della proposta.

Tanto premesso, ritiene sul punto il Collegio di dover aderire alla prospettazione offerta dalla difesa dell'A.N.S.F., secondo cui nella vicenda de qua la Commissione di gara non ha introdotto ulteriori criteri di dettaglio per l'attribuzione dei punteggi, ma, più semplicemente, si è limitata ad esplicitare la metodologia di assegnazione dei punteggi per i criteri e sotto-criteri già analiticamente prestabiliti dall'art. 11 del capitolato tecnico, così esternando e rendendo conoscibile il percorso logico in forza del quale avrebbe applicato i citati criteri e sub-criteri. Ciò è reso evidente dal fatto che gli elementi indicati dalla Commissione nel verbale della seduta del 6 aprile 2011 vengono ritenuti, nel verbale stesso, caratterizzare i singoli ambiti di valutazione, cioè, per così dire, tagliare trasversalmente tutti i profili delle offerte che la predetta Commissione avrebbe dovuto valutare e per i quali, nondimeno, i criteri di attribuzione dei punteggi erano – e restavano – quelli prefissati dall'art. 11 del capitolato tecnico.

A mero titolo esemplificativo, ciò sta ad indicare ad es. che le offerte delle imprese concorrenti per quanto concerne il servizio “formazione” – sub-criterio, all'interno del criterio “Qualità del prodotto e dei servizi”, per il quale l'art. 11 del capitolato ha previsto l'attribuzione di n. 8 punti – sono state valutate considerando la loro completezza, il loro livello di dettaglio, l'efficacia ed efficienza delle soluzioni formative proposte, ecc.. Orbene, non è chi non veda

come si tratta di semplici modalità per rendere conoscibili i presupposti logici su cui si è basato il percorso seguito dalla Commissione di gara nell'assegnazione dei punteggi, e non di ulteriori sub-criteri nel senso preteso dalla società ricorrente. Né avrebbe senso ritenere che per gli elementi in questione potesse porsi un problema di conoscenza degli stessi da parte delle ditte concorrenti in un momento anteriore alla formulazione delle offerte, essendo del tutto ovvio e persino banale che una qualsiasi impresa partecipante ad una gara, a prescindere dalle prescrizioni della *lex specialis*, deve cercare di elaborare un'offerta che sia completa, adeguata, coerente, e che presenti soluzioni tecniche efficaci ed efficienti. Se ne ricava, in ultima analisi, l'infondatezza del motivo di ricorso in esame.

In definitiva, perciò, sia il ricorso originario, sia i motivi aggiunti “di specificazione”, sono nel loro complesso infondati e vanno respinti, dovendosi per tale ragione respingere, altresì, la domanda di risarcimento dei danni.

Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, vista la complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge, respingendo, altresì, la domanda di risarcimento dei danni

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012, con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere

Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)